



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

Seduta del 06/08/2020

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento generale delle entrate comunali.

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese Agosto alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASTELLARI ELENA	Sindaco	Presente
2	CASADEI MAURIZIO	Consigliere	Presente
3	SANCHI CLAUDIA	Consigliere	Presente
4	BALDACCI GIAN MATTEO	Consigliere	Presente
5	BERTOZZI ANTONIO	Consigliere	Presente
6	BALDACCI MICHELE	Consigliere	Presente
7	FIORANI MIRCO	Consigliere	Presente
8	MONTINARO GABRIELLA	Consigliere	Assente Giust.
9	RANIERI BERNADETTA CECILIA	Consigliere	Assente Giust.
10	MARSETTI SHELINA	Consigliere	Presente
11	COSTA JENNIFER	Consigliere	Assente Giust.
12	TORDI SIMONE	Consigliere	Presente
13	ANTICO ANDREA	Consigliere	Assente Giust.

Tot. Presenti N. 9

Tot. Assenti N. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Elena Castellari.

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Silvia Bartoli, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: BALDACCI GIAN MATTEO, FIORANI MIRCO, TORDI SIMONE.

Partecipa l'assessore esterno:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 44 del 24/07/2020

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento generale delle entrate comunali.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri del consiglio comunale, n. 61 del 20/04/2016 “Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate comunali e attivazione dello sportello per la fiscalità locale”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del commissario prefettizio (con poteri di consiglio comunale) n. 61 del 20/04/2016”;

PREMESSO CHE l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO CHE l’articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l’autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce "... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso";

CONSIDERATE le novità intervenute ad opera dell'art. 1, comma 792 e successivi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che introduce la riforma della riscossione delle entrate locali, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RILEVATA l'opportunità di modificare il regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

CONSIDERATO, altresì, che la richiamata Legge n. 160/2019, ha introdotto specifiche previsioni in ambito di rateizzazione disponendo che i Comuni devono consentire la rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti, prevedendo almeno 36 mensilità per importi superiori ad € 6.000,00, pur potendo, con potestà regolamentare, adottare ulteriori misure;

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente", che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

RAVVISATA la necessità di individuare procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell'ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall'ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell'istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

CONSIDERATO, in particolare, che, con l'obbligo di emissione di atti di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, si rende necessario operare le seguenti procedure a modificare l'art. 4, 5 e 8, facendo riferimento ai predetti atti e ad integrare l'art. inserendo il comma 4 così formulato:

"Per gli atti di accertamento notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la riscossione coattiva avviene ai sensi dell'art. 1, comma 800 e seguenti della Legge n. 160/2019";

DATO ATTO che, in ragione delle nuove previsioni normative relative alla rateizzazione sopra indicate e al fine di sostenere persone o attività in difficoltà economica generata dall'emergenza sanitaria da Covid – 19, quali a titolo esemplificativo situazioni di licenziamento, C.I.G., chiusura dell'attività imposta da provvedimenti governativi, ecc. l'art. 8 "*Dilazioni e rateizzazioni di pagamento*", al comma 3, dispone;

"3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di accertamento esecutivo, considerando quanto segue:

- a) in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000; il Responsabile di ciascuna entrata potrà comunque richiedere e valutare adeguata documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.*

- b) *per importi superiori ad euro 300,00 e fino ad euro 5.000,00 l'accoglimento della istanza non è vincolata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria la rateizzazione ha una durata massima di 12 mesi;*
- c) *per importi superiori ad euro 5.001,00 e fino ad euro 15.000,00 l'accoglimento della istanza è vincolata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, la rateizzazione ha una durata massima di 36 mesi;*
- d) *per importi superiori ad euro 15.000,00 l'accoglimento della istanza è vincolata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, la rateizzazione ha una durata massima di 48 mesi;*
- e) *nel caso in cui la motivazione della richiesta di rateazione è collegata all'emergenza sanitaria originata da COVID-19, quali, a titolo esemplificativo, situazioni di licenziamento, C.I.G., chiusura dell'attività imposta dai provvedimenti governativi, il periodo di rateazione di cui ai punti b), c) e d), è prolungato di 12 mesi;*
- f) *per tutti i commi precedenti, la rateizzazione è vincolata anche all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;*
- g) *decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di tre sole rate ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera;*
- h) *applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;*
- i) *applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento;"*

ATTESO che, al fine di adeguare l'attuale art. 12 alla nuova sopraccitata normativa in materia di atti di accertamento esecutivi, il testo viene così riformulato:

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. *Le procedure di riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti di messa in mora emessi fino al 31 dicembre 2019, hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato al debitore per l'adempimento con l'atto di contestazione. Le procedure relative al recupero di somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata, contestualmente all'atto di contestazione.*
2. *La riscossione coattiva delle entrate di cui al comma 1, può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, sia attraverso la procedura di ingiunzione fiscale agli effetti del regio indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni, come coordinate con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 800 e seguenti della Legge n. 160/2019.*
3. *Nel caso che, avverso la pretesa dell'Ente, sia stato presentato ricorso, il Responsabile dell'entrata può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.*
4. *Le procedure di riscossione coattiva degli atti di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, vengono gestite in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 800 e seguenti della citata Legge n. 160/2019".*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie comunali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la proposta sopra riportata;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il regolamento generale delle entrate in allegato, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF, con le modalità sopra rammentate;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell'art.32, comma 2, del vigente Statuto comunale dai Consigli di Municipio di Monte Colombo e di Montescudo, in data 22/07/2020;

PROPONE

- 1) tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere all'approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa;
- 3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Propone altresì

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

La responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, Dott.ssa Tiraferri, illustra la proposta di deliberazione.

Al termine, il Sindaco chiede se vi siano interventi.

Interviene il Cons. Tordi il quale chiede di valutare se sia opportuno incaricare della riscossione una società terza, poiché l'atteggiamento delle società esterne è quello di massimizzare il profitto.

Il Sindaco risponde che occorrerebbe più personale.

Il cons. Tordi ribadisce che bisognerebbe avere una persona che si occupi di riscossione.

Il Sindaco riferisce: *E' una considerazione.*

Si passa alla votazione, che riporta il seguente esito:

Con 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Tordi e Marsetti) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti :

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma del TUEL 267/2000, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Tordi e Marsetti) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ELENA CASTELLARI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA BARTOLI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*